



Provincia di Perugia

**SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INNOVAZIONE**

DETERMINAZIONE N. 2591 del 20/11/2018

prot n. 2018/655

Oggetto: Sistema di firma avanzata di tipo grafometrico. Affidamento società Namirial Spa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 29/06/2018 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020, Bilancio di Previsione 2018- 2020 e relativi allegati e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.) n. 101 del 29/06/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020";

CUP J96G18000380003

VISTO il d.lgs. 82/2005 e s.m.i.;

VISTA la l. 190/2012 e s.m.i.;

Documento informatico firmato digitalmente.

VISTO il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 163”;

VISTO il d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la l. 56/2014 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.:

- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la compensa in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VISTI, in particolare, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessione di lavori, servizi e forniture;
- l’art. 32, sulle fasi delle procedure di affidamento, e specificamente il c. 2, ai sensi del quale, nella procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l’art. 36, sui contratti sotto soglia;
- l’art. 29, sui principi di trasparenza;
- l’art. 80, sui motivi di esclusione;

RICHIAMATA la Delibera Presidenziale n. 109 del 13.06.2017, “Processo di digitalizzazione e nuovo modello del sistema informativo dell’Ente - Atto di indirizzo”, con la quale è stata data indicazione all’Ente di dotarsi di un sistema informativo moderno in grado di realizzare il necessario passaggio al digitale, secondo le modalità specificamente dettagliate nel documento “Il modello del Sistema Informativo Provinciale”;

RICORDATO che con propria relazione titolata “Il processo di Dematerializzazione – Considerazioni relative al progetto per la Provincia di Perugia”, prot. n. 34741 del 23/08/2017, la dirigente del Servizio Sistema Informativo e Innovazione ha indicato gli aspetti rilevanti del processo di dematerializzazione che riguarda l’Ente, che si integra nel complessivo modello del Sistema Informativo Provinciale di cui sopra; più in particolare, il modello tende a una maggior razionalizzazione dell’architettura del sistema informativo con l’integrazione delle componenti e le relazioni tra i dati, propedeutiche alla dematerializzazione del patrimonio informativo dell’Ente;

Documento informatico firmato digitalmente.

CHE tali documenti rappresentano una programmazione delle attività per lo sviluppo del sistema informativo della Provincia di Perugia, anche ai fini della programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi prevista dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RISCONTRATO che la Segreteria Generale della Provincia di Perugia ha più volte dovuto affrontare diversi problemi di natura tecnica per la firma simultanea dei contratti, quali atti in forma pubblica amministrativa, dovuti al fatto che il software per la lettura della smart card delle ditte medesime che non è sempre compatibile con quello necessario ai sistemi di sottoscrizione adottati dall'Ente; poiché, inoltre, i modelli di smart card e i relativi driver sono di varie tipologie e, soprattutto, cambiano nel tempo è difficile predisporre una infrastruttura tecnologica che consenta il processo di firma congiunta nei vari casi;

CONSIDERATO che il c. 14 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" richiede, in ordine alla forma, che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; più precisamente, tale normativa prescrive l'utilizzo del documento informatico non solo per la validità dei contratti rogati con atto pubblico notarile, ma anche quelli stipulati con atto pubblico amministrativo o con scrittura privata. Ne consegue, pertanto, che la forma elettronica o informatica del contratto non va considerata come modalità alternativa rispetto all'atto pubblico amministrativo o alla scrittura privata redatti in forma cartacea, ma è individuata come unica forma scritta richiesta a pena di nullità per tutti i contratti pubblici in questione;

RITENUTO che l'espressione "modalità elettronica" si debba intendere riferita alla forma scritta del contratto e non al tipo di firma elettronica – di cui quella digitale rappresenta una particolare tipologia, oltre a quella avanzata e qualificata – da utilizzare per la valida sottoscrizione del contratto medesimo;

ATTESO che ai sensi del c. 2-bis dell'art. 21, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o digitale è prescritta, a pena di nullità, soltanto per le scritture private di cui al c. 1, nn. da 1 a 12, dell'art. 1350 del c.c. – relativi alla costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati -, con esclusione, quindi, delle ipotesi previste dal n. 13 del medesimo articolo – ovvero dei casi in cui la forma scritta, a pena di nullità, è richiesta in leggi speciali per altri tipi di contratto, che, pertanto, possono essere sottoscritti anche con firma elettronica avanzata;

CONSIDERATO che, nel caso in cui la parte non disponga di alcun tipo di firma elettronica, si debba agire come di seguito indicato:

per il contratto redatto con scrittura privata

- se il contratto rientra tra gli atti la cui forma scritta è richiesta a pena di nullità dal c. 1, nn. da 1 a 12, dell'art. 1350 del c.c., per i quali è richiesto l'utilizzo della firma digitale o elettronica qualificate, si applica quanto previsto nell'incipit dell'art. 21, c. 2-bis, del d.lgs. 82/2005 citato che, facendo salva l'applicabilità del successivo art. 25, consente di sottoscrivere tali atti con qualsiasi tipo di firma elettronica, anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, purché autenticata da

un pubblico ufficiale ai sensi del medesimo art. 25 citato ovvero con l'apposizione della firma digitale da parte di quest'ultimo

- se, invece, si tratta di un atto la cui forma scritta è richiesta, a pena di nullità, dal c. 1, nn. da 13, dell'art. 1350 del c.c., per cui è sufficiente l'apposizione della firma elettronica avanzata, anche in mancanza di tale tipo di firma, è possibile procedere ugualmente ai sensi dell'art. 25 citato, mediante autenticazione della firma autografa acquisita digitalmente da parte del pubblico ufficiale;

per il contratto redatto con atto pubblico notarile o mediante atto pubblico amministrativo

- occorre tenere distinte, ai fini della sottoscrizione, la posizione del notaio o dell'ufficiale rogante da quella della parti, in quanto, in tali casi, la presenza di un pubblico ufficiale che deve sottoscrivere l'atto con firma digitale è garanzia dell'autenticità delle firme delle parti anche se le stesse vengono apposte con altra modalità informatica rispetto alle firme elettroniche; in tali casi, poiché il pubblico ufficiale deve osservare, nello svolgimento delle sue funzioni, le norme che disciplinano la formazione degli atti notarili, si applica, nel caso in cui la parte sia sfornita di firma digitale o di altra firma elettronica, l'art. 52-bis della l. 89/2013, per cui le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa; il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza. Pertanto, è consentito alla parte di sottoscrivere l'atto pubblico informatico con qualsiasi tipo di firma elettronica o, in mancanza, attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa apposta in presenza dell'ufficiale rogante che, a sua volta, sottoscrive il medesimo atto con firma digitale;

RITENUTE le soluzioni sopra individuate alquanto complesse e preso atto dell'esistenza sul mercato di dispositivi di firma grafometrica con caratteristiche tali da consentire di firmare come su carta, in quanto tale firma, pur configurandosi di fatto come firma olografa, se ne differenzia in quanto è apposta non su carta ma su un supporto elettronico tramite un particolare tipo di penna anche essa elettronica: il dispositivo, oltre a catturare il semplice tratto grafico della firma, cattura anche vari parametri biometrici idonei a qualificare la sottoscrizione, a renderla unica e non riproducibile; il software è in grado di ricavare in ogni istante la velocità della firma, il suo aumento della velocità, la sua pressione sul "foglio" ;

Anche il notariato, per rendere la stipula digitale fruibile a tutti, anche ai meno esperti o ai soggetti privi di un certificato di firma digitale, attraverso la sua società informatica Notartel, ha progettato e sviluppato per tutti i notai d'Italia un proprio sistema di firma grafometrica, che consente a chiunque di sottoscrivere atti in forma nativamente digitale firmando gli stessi nel consueto e familiare modo come se si stesse firmando su carta; dal punto di vista esteriore quindi e del processo si può dire che la firma avviene nello stesso modo della normale stipula tradizionale su carta. La ditta, dopo aver ascoltato la lettura dell'atto da parte dell'Ufficiale Rogante, potrà firmare sul dispositivo dedicato (tavoletta) vedendo esattamente il contenuto del documento che sta firmando e i relativi allegati. E' necessario firmare sia il rogito sia ogni allegato. Il processo di firma quindi è del tutto identico a quello tradizionale, con il non trascurabile vantaggio di ridurre al minimo le firme necessarie (ad esempio, gli allegati di decine o a volte centinaia di pagine che possono essere firmati con una sola sottoscrizione); dal punto di vista tecnico e tecnologico le novità e gli accorgimenti sono, invece, molteplici. Al fine di rendere il più sicuro possibile il rogito, si raccoglie, assieme al puro tratto grafico, tutti quei dati biometrici comportamentali che rendono ogni singola sottoscrizione unica e inimitabile e sostanzialmente

infalsificabile.

Il software e la tavoletta quindi campionano in ogni istante i dati di pressione e posizione sui tre assi cartesiani, rendendo estrapolabili per ogni istante i dati di velocità ed accelerazione della penna.

Dal punto di vista giuridico di per sé il solo intervento del Pubblico Ufficiale sarebbe stato e in effetti è di per sé sufficiente ad assicurare fino a querela di falso, e quindi con la più alta sicurezza e tutela possibile per il nostro ordinamento giuridico, l'autenticità del documento.

Nella soluzione che utilizza la firma grafometrica si è sicuri che, anche qualora il procedimento di querela di falso venisse posto in essere, la presenza del dato biometrico e l'accuratezza con il quale esso viene acquisito e campionato rendano il rogito anche in ambito digitale il documento più sicuro possibile per il nostro ordinamento;

PRESO ATTO che tale soluzione è di utilità all'Ente non solo per le esigenze di firma dei contratti, ma anche per la firma di altri documenti digitali, si ritiene utile acquisire almeno tre dispositivi con le caratteristiche descritte per le esigenze della Segreteria Generale, per quelle della Presidenza dell'Ente e per quelle del Servizio Sistema Informativo e Innovazione;

CONSIDERATO che l'importo presunto dell'acquisto è inferiore a € 40.000,00;

ATTESO che la Provincia di Perugia risulta iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. con il numero 0000162927;

RAVVISATO che per l'affidamento in questione ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite il Me.Pa. – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – del sito web www.acquistinretepa.it;

RICHIAMATE le Linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.", approvate con Delibera n. 1097 dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 26 ottobre 2016, nelle quali l'Autorità indica, tra l'altro, che in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente; si ritiene che tale indicazione, ai fini della semplificazione del procedimento di affidamento, possa applicarsi alla procedura di cui al presente atto;

RAVVISATO che, ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b), del Codice medesimo, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del decreto medesimo;

RICHIAMATO il c. 512 della l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dalla l. 232/2016 (legge di stabilità 2017), il quale stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa e i soggetti aggregatori; fra gli strumenti di acquisto

Documento informatico firmato digitalmente.

Consip sono ricompresi, fra l'altro, il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.Pa., anche ai sensi dell'art. 36, c. 6, del d.lgs. 50/2016 citato;

ATTESO che, in ottemperanza alle disposizioni del d.l. 95/2012 (convertito in l. 135/2012), in data 15 novembre 2018 è stato visitato il sito www.acquistinretepa.it, ove si è verificato che non sono attive convenzioni Consip per il prodotto oggetto del presente atto, il quale, invece, è offerto sul Me.Pa, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in cui si può acquistare anche attraverso un ODA – Ordine di Acquisto rivolto a uno dei fornitori abilitati;

RITENUTO che l'ODA consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per l'acquisto in questione così da evitare rallentamenti dell'attività amministrativa e dispendio di tempo e risorse, rispettando i principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura mediante ODA su Me.Pa.;

PRESO ATTO della ricerca nel catalogo Me.Pa. – allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – che ha prodotto 17 risultati, tra i quali quello della ditta Namirial S.p.A., con sede a Senigallia (AN), risulta essere il più competitivo sul mercato e idoneo anche per funzionalità e garanzia di risultato; si tratta, infatti di un sistema di firma avanzata di tipo grafometrico al costo di €1.005,00 (oltre IVA) – cod. articolo 3KITSTUC530 – composto delle seguenti componenti:

- n. 3 Attivazione licenza e uso del Software Firma Certa Avanzata (1 anno) –
3x€100,00=€ 300,00
- n. 3 Tavoleta Wacom STU530 con Encryption (garanzia 3 anni) – capacità dispositivo 32 KB
3x€210,00=€ 630,00
- n. 3 MEDIUM Certificato privato di firma digitale + certificato pubblico per dati biometrici (installazione client) – (Validità certificato: 72 mesi)
3x€20,00=€ 60,00
Generazione coppia di chiavi e documentazione di supporto comprese
- Spese di spedizione da aggiungere al prezzo complessivo della fornitura
€15,00

per l'importo totale di €1.005,00 (oltre IVA);

RITENUTO, pertanto, congruo il rapporto qualità prezzo dell'offerta della società Namirial S.p.A.;

PRESO ATTO che la società medesima è accreditata presso AgID nell'elenco dei prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia per il rilascio della firma digitale, ossia dei soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma della direttiva 1999/93/CE (CAPO VI

Art. 51 del Regolamento) e dell'art. 29 del d.lgs. 82/2015 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale" – CAD;

RITENUTO di procedere, di conseguenza, ad acquisire direttamente sul Me.Pa. con apposito Ordine di Acquisto (ODA) a favore della società medesima del prodotto sopra indicato;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di procedere all'affidamento in questione e di dover impegnare, come sopra meglio specificato, la somma di €. 1.226,10 (IVA compresa) al bilancio c.a.;

ATTESO che la spesa in questione è finanziata con mezzi ordinari di bilancio;

PRESO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, c. 67, l. 266/2005 e indicato dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC, del 21 dicembre 2016, n. 1377, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, la Provincia di Perugia non sia tenuta a versare a favore dell'Autorità medesima alcun contributo;

RILEVATO che l'affidamento in questione è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria del servizio sul Me.Pa.;

CONSIDERATO che, per essere abilitati al Me.Pa., i fornitori devono rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo in Me.Pa. medesimo;

CHE, pertanto, ai fini dell'adozione del presente atto, non si richiede alla ditta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti come stabilito dall'art. 32, c. 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva, per cui è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità alla data odierna e depositato agli atti;

VISTA la comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla società Namiria S.p.A. e depositata agli atti e atteso che la società medesima assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla l. 136/2010 e s.m.i.;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZD125CB999 assegnato, tramite procedura informatica, all'affidamento in questione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, depositato

Documento informatico firmato digitalmente.

agli atti;

PRESO ATTO dell'assenza di conflitti di interesse nella procedura in questione e stimato che nell'affidamento in questione i rischi di interferenza, compreso il relativo costo, è pari a zero;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il presente provvedimento deve considerarsi determina a contrarre ai sensi degli artt. 192, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i e 32, c. 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è di consentire la firma del documento digitale;
- l'oggetto è l'acquisizione di un sistema di firma avanzata di tipo grafometrico;
- la scelta del contraente avviene ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 32, c. 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere; le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

3) di procedere, in attuazione dell'art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e per i motivi in premessa indicati, all'affidamento alla società Namirial S.p.A., con sede in Senigallia (AN), l'acquisizione, tramite ODA su Me.Pa, di un sistema di firma avanzata di tipo grafometrico al costo di €1.005,00 (oltre IVA) – cod. articolo 3KITSTUC530 – composto delle seguenti componenti:

- n. 3 Attivazione licenza e uso del Software Firma Certa Avanzata (1 anno) –
3x€100,00=€ 300,00
- n. 3 Tavoletta Wacom STU530 con Encryption (garanzia 3 anni) – capacità
dispositivo 32 KB
3x€210,00=€ 630,00
- n. 3 MEDIUM Certificato privato di firma digitale + certificato pubblico per dati
biometrici (installazione client) – (Validità certificato: 72 mesi)
3x€20,00=€ 60,00
Generazione coppia di chiavi e documentazione di supporto comprese
- Spese di spedizione da aggiungere al prezzo complessivo della fornitura
€15,00

per l'importo totale di €1.005,00 (oltre IVA);

Documento informatico firmato digitalmente.

4) di impegnare, a favore della società Namirial S.p.A., nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'oggetto n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., la somma complessiva di €. 1.226,10 (IVA compresa), al bilancio 2018 – 2020 annualità 2018 come da movimenti contabili in calce riportati;

5) di imputare la spesa complessiva di €. 1.226,10 (IVA compresa) in considerazione dell'esigibilità della medesima la cui scadenza è 31/12/2018;

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni nella l. 102/2009, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

7) di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina non soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, commi da 7 a 14, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni nella l. 122/2010;

8) di dare atto che, ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i.:

- la società Namirial S.p.A. assume l'obbligo espresso di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, a tale scopo, ha comunicato gli estremi identificativi del conto bancario, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso e si è impegnata a utilizzare tale strumento;

- il mancato utilizzo da parte della società Namirial S.p.A. degli strumenti indicati dalla normativa per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del rapporto contrattuale che si instaura tra la stessa e la Provincia di Perugia e che si formalizza con la sottoscrizione per accettazione del presente atto da entrambe le parti;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. – per la fornitura del servizio in questione ha assegnato, tramite procedura informatica, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZD125CB999,

depositato agli atti;

- la società Namirial S.p.A. si impegna a trasmettere alla Provincia di Perugia i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in questione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

- la società Namirial S.p.A. si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) di dare atto, inoltre, che la società Namirial S.p.A. si impegna a rispettare quanto disposto dall'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001; i contratti eventualmente conclusi in violazione di tale normativa sono nulli e determinano le conseguenze nella medesima stabilite;

10) di demandare a successivi atti dirigenziali la liquidazione e la richiesta di emissione di mandato di pagamento della suddetta somma alla ditta affidataria, dietro presentazione di regolare fattura, a seguito del riscontro effettuato sulla regolarità delle prestazioni e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi/qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva della ditta stessa tramite l'acquisizione del DURC in corso di validità;

11) di dare atto che, qualora in futuro dovessero essere attivate convenzioni Consip relative al servizio in questione a condizioni qualitative/quantitative migliori, il rapporto contrattuale conseguente a tale affidamento si intenderà risolto di diritto qualora la ditta aggiudicataria non dovesse adeguare la propria offerta ai parametri desumibili dalla stessa convenzione Consip;

12) di dare atto che ai sensi del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", approvato con d.p.r. 62/2013, la violazione dello stesso da parte di collaboratori a qualsiasi titolo della società Namirial S.p.A., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale;

13) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, c. 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

14) di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente", come prevista dalla l. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è la dr.ssa Maria Teresa Paris, responsabile del Servizio Sistema Informativo e Innovazione dell'Ente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E INNOVAZIONE

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio / Capitolo	Movimento	Importo	Obiettivo
----------------	----------------------	-----------	---------	-----------

Impegno	2018 / 21803/4		439,20	
	Piano Finanziario	(1.03.02.19.007) - Servizi di gestione documentale		
	Beneficiario/Debitore	(18852) - NAMIRIAL S.P.A.		
Impegno	2018 / 21970/4		768,60	2018_D53000_OB09
	Piano Finanziario	(2.02.01.07.999) - Hardware n.a.c.		
	Beneficiario/Debitore	(18852) - NAMIRIAL S.P.A.		
Impegno	2018 / 23206/4		18,30	2018_D53000_OB14
	Piano Finanziario	(1.09.99.05.001) - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		
	Beneficiario/Debitore	(18852) - NAMIRIAL S.P.A.		